

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **29/1963** (ECLI:IT:COST:1963:29)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CASSANDRO**

Camera di Consiglio del **05/03/1963**; Decisione del **05/03/1963**

Deposito del **16/03/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1748**

Atti decisi:

N. 29

ORDINANZA 5 MARZO 1963

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 80 del 23 marzo 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 209 del T.U.

delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi con quattro ordinanze emesse il 29 gennaio 1962 dal Pretore di Matera in altrettanti procedimenti civili rispettivamente promossi da Santeramo Maria, Quarto Francesco, Dragone Luigi e Olivieri Emanuele contro le Esattorie delle imposte di Matera e di Pomarico e il Servizio contributi agricoli unificati, iscritte ai nn. 41, 42, 43 e 44 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso dei giudizi indicati in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e in conseguenza ha sospeso i giudizi e trasmesso gli atti a questa Corte;

che davanti a questa Corte, soltanto nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 41, si è costituito il Servizio contributi unificati, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Sequi e Antonio Sorrentino, che nelle deduzioni depositate il 23 febbraio 1962 hanno concluso perché la questione sia respinta, mentre negli altri giudizi non c'è stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che con ordinanza n. 101 del 15 novembre 1962 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel secondo comma del citato art. 209;

che con ordinanza n. 27 in pari data la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma di detto articolo in riferimento anche all'art. 24 della Costituzione;

che nell'ordinanza di rimessione la questione non è proposta sotto profili o in termini diversi;

che, pertanto, le decisioni devono essere confermate;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.